

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY

La presente polizza è stipulata tra

e l'Ente
Contraente/Assicurato:

Comune di Cuneo
Via Roma, 28
12100 Cuneo

C.I.G. 4805545D2C

Effetto: ore 24,00 del 31.05.2013

Scadenza: ore 24,00 del 31.12.2016

Scadenza 1^a rata: ore 24 del 31/12/2013

DEFINIZIONI / GLOSSARIO DI ORDINE GENERALE

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

PARTI	Il Contraente e la Società
ASSICURAZIONE	Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza
POLIZZA	Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione
SOCIETÀ	L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto al R.U.I. (Isvap) di riferimento, al quale l'Impresa o gli Assicuratori, che stipulano la polizza, hanno affidato la emissione e la gestione del contratto.
CONTRAENTE	L'Ente che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
PREMIO IMPONIBILE	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Ente Contraente
SCOPERTO	La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico dell'Ente Contraente

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione viene disciplinato nei seguenti capitoli:

- Condizioni generali di assicurazione
- Definizioni specifiche per l'assicurazione all risks property
- Descrizione del rischio
- Partite, somme assicurate, determinazione del premio annuo
- Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti
- Forma dell'assicurazione
- Norme che regolano l'assicurazione all risks in generale
- Condizioni operanti per la sezione incendio
- Garanzie di responsabilità
- Condizioni operanti per la sezione furto
- Condizioni operanti per la sezione elettronica
- Condizioni operanti per la sezione guasti macchine
- Appendice n. 1 – estensione delle condizioni della sezione incendio – beni immobili storico-artistici

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (artt. 1897 – 1898 codice civile) – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 codice civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

2. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o email. Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

4. Durata, proroga del contratto, rescindibilità annuale

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio pari ad anni tre e giorni 210 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di tale periodo.

L'Assicurato si riserva la facoltà di richiedere una proroga temporanea del contratto finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, la Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio pagato si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza. La proroga potrà essere richiesta alla Società da parte dell'Ente contraente entro la data del 30/11/2016.

L'Ente contraente si impegna a versare il premio relativo al predetto periodo entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del medesimo periodo di proroga.

Il Contraente e la Società hanno facoltà di rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da spedirsi alla Società o al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza.

5. Regolazione del premio

Il contratto non è soggetto a regolazione del premio.

6. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

7. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata con avviso di ritorno od altro mezzo certo (telex, posta elettronica, telegramma) indirizzata alla Società.

Se necessario, le comunicazioni possono essere effettuate per il tramite del consulente assicurativo incaricato.

Sono comunque ritenute valide le comunicazioni diverse se effettuate tramite posta elettronica, compresa la denuncia dei sinistri.

8. Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice degli appalti (Decreto Legislativo 163/2006), il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

9. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni previste in polizza.

10. Obblighi di fornire dati sull'andamento dei rischi

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale entro il 31 marzo di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

Si precisa in proposito che:

- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

11. Coassicurazione e delega

Qualora la società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la società assumerà la definizione di società delegataria e la percentuale di rischio assicurato a carico della società delegataria, quale propria ritenzione di assicurazione non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del rischio globale, e la ritenzione delle società coassicuratrici non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) del rischio globale.

Le società partecipanti al rischio, in qualità di società coassicuratrici, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla società delegataria per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal contraente, mentre i rapporti con il contraente saranno tenuti esclusivamente dalla società delegataria.

Ognuna delle società coassicuratrici concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del codice civile).

Le firme apposte dalla società delegataria e dalle società coassicuratrici sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle società coassicuratrici, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

12. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

13. Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.

14. Posta Certificata

Qualora il Contraente lo richieda, la Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o la ricezione delle comunicazioni relative alla gestione dei sinistri.

15. Clausola risolutiva espressa

La presente polizza potrà essere risolta dal Contraente in caso di esito negativo dei controlli previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/06 a far data dalla richiesta di risoluzione inviata dal Contraente mediante lettera raccomandata.

16. Prova del contratto, modifiche, comunicazioni.

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere effettuate e provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza.

Sulla Polizza e su qualsiasi altro documento che disciplina la copertura assicurativa devono essere indicati i dati della Compagnia.

17. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di *120 (centoventi)* giorni. La comunicazione dovrà essere inoltrata a mezzo di lettera raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto. Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dalla Compagnia, quest'ultima, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non goduto.

Anche l'Ente Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il centovesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso della parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

18. Individuazione delle caratteristiche del rischio

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare in sede di presentazione di offerta di gara tutte le circostanze e gli elementi necessari per la valutazione e la quotazione del rischio da parte della medesima.

19. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

20. Clausola di gestione della polizza

La Società prende atto che l'Ente contraente ha affidato con proprio atto amministrativo (Determina n. 131/2012 – Settore Ragioneria) alla società Aon S.p.A. l'incarico di assistenza nella gestione del presente contratto assicurativo, in qualità di consulente la cui attività si esplica in affiancamento all'Ente contraente. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire anche per il tramite della Aon S.p.A. ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'ente contraente dalla Aon S.p.A.

La Società prende atto che il pagamento dei premi della presente polizza non avverrà per il tramite della società Aon s.p.a.

21. Intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, d.l. 6.7.2012 n. 95)

L'Ente Contraente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi delle vigenti norme, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società affidataria della presente polizza, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione alla Società, con indicato un preavviso di 15 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso anticipato la Società provvede ad emettere opportuno documento amministrativo riportante :

- Il rimborso della parte del premio annuo della polizza relativa al periodo di rischio non corso, al netto della imposta di assicurazione;
- L'incasso di un premio forfettario costituito dalla somma di :
 - a) un premio pari al 10% del premio residuo calcolato sino alla scadenza della prima rata annuale;
 - b) un premio pari al 10 % del premio annuo calcolato per ogni anno successivo di durata residua della polizza.

22. Prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile)

23. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge applicabili.

24. Disposizioni finali

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

25. Dichiarazione di emissione

La presente polizza di assicurazione è stata emessa in _____ in data _____ in numero di quattro esemplari ad un unico effetto ed è formata da n. ____ pagine dattiloscritte.

La Società

Il Contraente

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi – autocombustione
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio
Patrimonio immobiliare - Fabbricati	<p>Per fabbricati si intendono a titolo esemplificativo e non limitativo tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "macchinario" e "merce", comprese le fondazioni, impianti TVCC; impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianti fotovoltaici, impianti audio e video; impianti di video-sorveglianza; impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza); appartengono alla definizione anche le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e le insegne anche in plastico o luminoso e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati sia all'interno che all'esterno degli stessi; tendostrutture, tensostrutture, baraccamenti di legno; la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.</p> <p>Sono compresi nei fabbricati anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione.</p> <p>Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi in genere, comprese piste artificiali e strutture varie per la pratica di attività sportive, nonché le opere civili riguardanti un ascensore inclinato ed i relativi impianti.</p> <p>Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo: monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni; affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi,</p>

	<p>tappezzerie e simili; fissi, infissi e serramenti d'epoca; parquet, moquette, mosaici; abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.</p> <p>Si intendono compresi ed inclusi nella presente definizione i monumenti all'aperto e le opere d'arte dislocate in giardini, parchi ed altre superfici destinate a verde pubblico o a spartitraffico.</p>
<p>Patrimonio mobiliare, contenuto in genere, macchinario, impianti, merci</p>	<p>Si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri ed oggetti d'arte o di antiquariato, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico e scientifico ed archeologico; tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze del Contraente, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali degli amministratori, dei dipendenti dell'Ente contraente, di terzi e quanto altro relativo alla gestione dell'Ente che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.</p> <p>Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori elettronici, programmi in licenza d'uso e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche, impianti TVCC, tabelloni pubblicitari e non.</p> <p>Sono compresi nella definizione di "contenuto":</p> <p>Valori: a titolo esemplificativo e non limitativo, denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, marche da bollo, francobolli, carte valori, buoni pasto, carte di credito, ecc.</p> <p>Preziosi: a titolo esemplificativo e non limitativo, gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle;</p> <p>Autoveicoli rimossi e sequestrati: veicoli rimossi e sequestrati e della cui riconsegna l'Ente contraente deve rispondere. I veicoli sono assicurati esclusivamente se si trovano in semplice deposito sia sottotetto dei fabbricati assicurati, sia all'aperto in aree recintate in uso al Contraente e sempreché i veicoli non siano già garantiti con polizze assicurative da rispettivi proprietari; sono inoltre compresi gli oggetti contenuti in detti veicoli, nonché gli accessori e gli optional.</p> <p>Elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche: a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura che utilizzi il principio dell'elettronica atta all'elaborazione dati, attrezzature ed apparecchiature per la ricerca scientifica ed eventuale svolgimento di attività didattica, apparecchiature di audio-fono-video riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini telefonici ed in genere, fotocopiatori, macchine da scrivere elettroniche, telefax, stampanti, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti fotovoltaici, conduttori esterni, ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fissa, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del</p>

	<p>Contraente stesso, i supporti dati relativi alla apparecchiatura in precedenza descritte.</p> <p>Apparecchi ad impiego mobile: impianti ed apparecchiature per loro natura e/o costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili dell'Ente contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi computer portatili, telefoni cellulari, satellitari portatili (c.d. tom tom go), videoproiettori, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti di video sorveglianza, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p> <p>Per contenuto/macchinario si intendono a titolo esemplificativo e non limitativo macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, ponteggi, utensili, trasmissioni, impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.</p> <p>Il tutto ovunque nell'ambito del rischio.</p> <p>Sono compresi nei macchinari anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione.</p> <p>Sono comprese le merci, intendendosi tali tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.</p>
Esplosivi	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A</p>
Valori	<p>Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, voucher e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.</p>

Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto - copertura - solai	Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti; Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Danno consequenziale	Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni indiretti :	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

Somma Assicurata:	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Compagnia è obbligata
Franchigia:	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo
Scoperto:	La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Valore intero:	La forma di assicurazione ove la garanzia viene prestata per la totalità dei beni esistenti e la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore dei beni stessi
Primo rischio assoluto:	La somma massima dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate senza l'applicazione della regolare proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Autocombustione:	La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati
Infiammabili:	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ gas combustibili; ▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; ▪ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; ▪ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; ▪ sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V</p>

Merci speciali:	celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci)
Incombustibilità:	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Tetto:	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici
Solaio:	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature
Furto:	<p>Il reato di cui all'art. 621 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ violando le difese esterne mediante uno dei seguenti modi: scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti dei soffitti; apertura delle serrature con chiavi false o vere, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi; ▪ per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale; ▪ in altro modo, rimanendovi clandestinamente , anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi. <p>Sono parificati ai danni di furto anche i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il furto con destrezza, intendendosi per tale il reato avvenuto durante le ore di apertura al pubblico, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato o di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati, e a condizione che il reato sia constatato e denunciato all'Autorità di P.S. entro il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'accadimento ▪ la misteriosa sparizione, a condizione che il fatto sia constatato e denunciato all'Autorità di P.S. entro il primo giorno lavorativo successivo alla data dell'accadimento
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del C.P. e più precisamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del C.P. e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze

Mezzi di custodia:	Si intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate
Acqua condotta:	Danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione
Ricerca, guasti, riparazione di rotture	Spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto
Fenomeno elettrico:	Danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni: a) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione; b) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti.
Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi):	Spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, bonificare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi; è escluso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento:	Spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate e che sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato
Oneri di urbanizzazione, ordinanza di autorità:	I maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. Sono comprese le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni
Onorari dei periti:	Spese e onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito
Onorari degli architetti, ingegneri e consulenti:	Spese effettivamente sostenute al Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate
Eventi atmosferici:	Danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi

quelli subiti da:

- macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- merci, anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra

Neve, ghiaccio, gelo:

Danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

Non sono compresi i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle disposizioni di legge e/o normative vigenti al momento della costruzione

Eventi socio-politici:

Danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi

Terrorismo e/o sabotaggio organizzato:

Danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa

Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale

svolgimento dell'attività.

Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.

Perdite pigioni:

La parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa

Inondazioni, alluvioni, allagamenti:

Danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, che comporti un livello di acqua superiore a centimetri 30 (trenta) nei locali allagati anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento ed i beni mobili all'aperto.

Si precisa inoltre che, per singolo Sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai Beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione

Terremoto:

Danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"

Danni a fabbricati aperti:

Danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie

Grandine:

Danni materiali causati da grandine a: serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati

Dispersione liquidi:

Danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni: di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; causati da gelo; verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Sovraccarico neve:

Danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei

fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

Non sono compresi i danni da valanga e slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto

Merci in refrigerazione:

danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione a distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Rimpiazzo combustibile:

Costo di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e quello mobiliare di cui alle relative partite assicurate sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero i locali in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente anche tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Sono compresi nella definizione di locali:

- le sedi delle istituzioni comunali (art. 113 bis, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- le sedi di stazioni di lavoro installate in regime di convenzione con altri Enti e/o Amministrazioni dello Stato;
- le abitazioni di dipendenti che abbiano richiesto di poter svolgere la prestazione lavorativa in forma di telelavoro ai sensi della vigente normativa.

Le specifiche del patrimonio immobiliare, oggetto della presente assicurazione (tipologia, ubicazione, portata..) possono essere visionate consultando gli appositi registri conservati negli uffici comunali, intendendosi comunque assicurati anche quei beni che per errore o dimenticanza non fossero inseriti nei predetti registri. A titolo esemplificativo e non esaustivo e/o limitativo, tali beni sono destinati ad uffici comunali e non; parimenti tali beni possono essere in stato di inattività, vuoti e/o inoccupati.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura edifici prefabbricati, capannoni pressostatici, tensostrutture e simili. Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. La Società prende atto che la somma assicurata alla partita "Patrimonio immobiliare" non comprende i valori dei beni immobili che sono elencati nell'appendice n. 1 alla presente polizza.

PARTITE, SOMME ASSICURATE, DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

Partita	Descrizione	Somme assicurate Euro	Tasso lordo %	Tasso imponibile %	Premio annuo lordo Euro
1	Patrimonio immobiliare Beni immobili, esclusi i beni immobili di Appendice n. 1	490.000.000,00			
2	Beni Mobili Contenuto	15.000.000,00			
3	Garanzie di responsabilità	5.000.000,00			
4	Spese demolizione e sgombero, rimozione, trasporto, ricollocamento	500.000,00			
5	Guasti macchine (ascensore inclinato)	300.000,00			
6	Edifici aventi valore storico – artistico Appendice 1	146.080.000,00	Esente imposte		

TOTALE	
--------	--

LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI**SEZIONE INCENDIO**

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA / SCOPERTO per sinistro
Qualsiasi evento	a) € 25.000.000 per sinistro € 25.000.000 per anno assicurativo b) € 25.000.000 per sinistro € 50.000.000 per anno assicurativo c) € 25.000.000 per sinistro € 75.000.000 per anno assicurativo d) € 25.000.000 per sinistro € 100.000.000 per anno assicurativo	Franchigia frontale: a) € 20.000 b) € 15.000 c) € 10.000 Salvo i diversi scoperti previsti per specifiche garanzie e di seguito precisati
Spese di demolizione, sgombero, rimozione, trasporto, ricollocamento	€ 500.000 per sinistro	nessuna franchigia
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità	5% del danno indennizzabile per sinistro massimo € 30.000	nessuna franchigia
Onorari Periti	3% del danno massimo € 50.000	nessuna franchigia
Spese extra	€ 50.000 per sinistro	nessuna franchigia
Ricostruzioni Archivi	€ 100.000 per sinistro	nessuna franchigia
Fenomeno elettrico	€ 50.000 per sinistro	franchigia fissa €
Acqua condotta	€ 50.000 per sinistro	franchigia fissa €
Acqua piovana	€ 50.000 per sinistro	franchigia fissa €
Ricerca riparazione guasti	€ 50.000 per sinistro	franchigia fissa €
Eventi Atmosferici	80% delle somme assicurate	scoperto 10% minimo €
Grandine	€ 50.000 sinistro/anno	franchigia fissa €
Eventi Socio – politici	80% delle somme assicurate	scoperto 10% minimo € _____ riferito ad ogni ubicazione e relativo contenuto
Terrorismo	€ 3.000.000 per sinistro/anno	scoperto 20% minimo € _____ riferito ad ogni ubicazione e relativo contenuto
Neve, ghiaccio e gelo	40% delle somme assicurate per i fabbricati e contenuto con il massimo di € 200.000 per sinistro/anno	franchigia fissa €
Allagamenti, inondazioni e alluvioni	50% delle somme assicurate con il massimo di € 5.000.000 per sinistro/anno	scoperto 10% minimo € _____
Terremoto	30% delle somme assicurate con il massimo di € 15.000.000 per sinistro/anno	scoperto 10% minimo € _____ riferito ad ogni ubicazione e relativo contenuto
Valori, preziosi	€ 30.000 per sinistro	franchigia fissa € _____

Disegni, modelli e simili	€ 25.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Perdita pigioni	€ 50.000 per sinistro	nessuna franchigia
Onorari architetti, ingegneri e consulenti	3% del danno con il massimo di € 50.000 per sinistro	nessuna franchigia
Danni a fabbricati aperti	€ 50.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Enti all'aperto	€ 30.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Rimozione e ricollocamento	€ 30.000 per sinistro	nessuna franchigia
Enti presso terzi	€ 20.000 per sinistro	nessuna franchigia
Dispersione liquidi	€ 50.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Sovraccarico neve	40% delle somme assicurate per i fabbricati e contenuto con il massimo di € 1.000.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Quadri, arazzi oggetti aventi valore artistico in genere	massimo € 100.000 per sinistro con il limite di € 35.000 per singolo pezzo	franchigia fissa € _____
Cristalli	€ 30.000 per sinistro con il limite per singola lastra di € 2.000	franchigia fissa € _____
Merci in refrigerazione	€ 50.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Automezzi rimossi e sequestrati	€ 130.000 per sinistro con il limite per singolo veicolo di € 30.000	nessuna franchigia
Monumenti all'aperto	€ 2.500.000 per sinistro/anno	scoperto 40% minimo € _____
Rimpiazzo combustibile	€ 5.000 per sinistro	nessuna franchigia
Automezzi rimossi e sequestrati	€ 30.000 per ogni veicolo € 100.000 per sinistro/anno	nessuna franchigia
Effetti personali ed indumenti di amministratori, dipendenti, terzi	€ 100.000 per sinistro/anno	nessuna franchigia
Guasti macchine (ascensore inclinato)	€ 300.000 per sinistro/anno	scoperto 10% minimo € _____ ¹
Garanzie di responsabilità	€ 5.000.000 per sinistro/anno	nessuna franchigia

¹ Il minimo è pari all'importo della franchigia frontale

SEZIONE FURTO

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA / SCOPERTO per sinistro
Qualsiasi evento	€ 70.000 per sinistro	Franchigia frontale: a) € 5.000 b) € 3.000 c) € 1.500 Salvo i diversi scoperti previsti per specifiche garanzie e di seguito precisati
Contenuto in genere	€ 50.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Contenuto furto con destrezza	€ 10.000 per sinistro con il limite di € 20.000 per anno assicurativo	franchigia fissa € _____
Contenuto misteriosa sparizione	€ 4.000 per sinistro con il limite di € 8.000 per anno assicurativo	franchigia fissa € _____
Contenuto furto avvenuto per colpa grave	€ 20.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Contenuto furto/rapina in occasione di eventi sociopolitici	€ 10.000 per sinistro/anno	scoperto 10% minimo € _____
Contenuto furto commesso da dipendenti	€ 10.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Contenuto furto e rapina presso terzi, esposizioni, fiere, mostre	€ 30.000 per sinistro/anno	scoperto 10% minimo € _____
Contenuto furto e rapina beni all'aperto	€ 10.000 per sinistro	scoperto 10% minimo € _____
Contenuto furto e rapina con automezzi ricoverati	€ 10.000 per sinistro	scoperto 10% minimo € _____
Contenuto furto beni ubicati presso le abitazioni dei dipendenti (telelavoro)	€ 5.000 per sinistro con il limite di € 10.000 per anno assicurativo	scoperto 10% minimo € _____
Valori furto/rapina	€ 30.000 per sinistro con il limite di € 50.000 per anno assicurativo	franchigia fissa € _____
Valori furto commesso con destrezza	€ 10.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Valori furto commesso dai dipendenti	€ 10.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Valori ovunque riposti	€ 10.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Valori in cassaforte/armadi	€ 10.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Valori trasportati all'esterno dei locali (portavalori)	€ 30.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Automezzi di terzi rimossi e/o sequestrati	€ 50.000 per sinistro/anno	scoperto 10% minimo € _____
Guasti ladri	€ 20.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Atti vandalici da furto	€ 20.000 per sinistro	franchigia fissa € _____
Onorari periti	€ 15.000 per sinistro	nessuna franchigia
Spese per ricostruzione archivi	€ 20.000 per sinistro	nessuna franchigia
Spese fisse ed insopprimibili	€ 20.000 per sinistro	nessuna franchigia

SEZIONE ELETTRONICA

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA / SCOPERTO per sinistro
Qualsiasi evento	€ 100.000 per sinistro/anno	Franchigia frontale: d) € 5.000 e) € 3.000 f) € 1.000 Salvo i diversi scoperti previsti per specifiche garanzie e di seguito precisati
Supporto dati	€ 50.000 per sinistro/anno	scoperto 10% minimo € _____
Maggiori costi	€ 2.000 quale limite massimo di indennizzo giornaliero per la durata massima di giorni 30 naturali e consecutivi per sinistro	franchigia fissa pari a 2 indennizzi giornalieri a carico dell'ente
Apparecchi impiego mobile	€ 20.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Impianti ed apparecchiature installate all'aperto	€ 50.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Apparecchiature in temporanea permanenza presso terzi (mostre, fiere e simili)	€ 20.000 per sinistro/anno	franchigia fissa € _____
Perdita programmi in licenza d'uso	€ 20.000 per sinistro con il limite di € 100.000 per anno assicurativo	scoperto 10% minimo € _____
Danni a conduttori esterni	€ 10.000 per sinistro con il limite di € 50.000 per anno assicurativo	scoperto 10% minimo € _____
Spese per rimozione e sgombero	€ 10.000 per sinistro	nessuna franchigia
Onorari dei periti	€ 10.000	nessuna franchigia
Furto cose assicurate poste all'esterno dei locali	€ 10.000 per sinistro/anno	scoperto 25% minimo € _____
Danni durante attività di trasloco di cose assicurate	€ 5.000 per sinistro/anno	scoperto 20% minimo € _____

La Società

Il Contraente

FORMA DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione è stipulata nella forma:

1. regime a **valore intero**; in tal caso è applicabile la seguente **condizione particolare e deroga alla regola proporzionale**:

Resta convenuto tra le Parti, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quella o quelle partite, prese ciascuna separatamente, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%. Qualora tale limite del 30% dovesse risultare superato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato di un importo pari al 30% dello stesso, e quello risultante al momento del sinistro fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

ovvero in alternativa

2. regime a **primo rischio assoluto** per tutte le Sezioni, forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore alla globalità del valore delle cose assicurate senza che l'Assicurato stesso debba sopportare una parte proporzionale del danno (a deroga dell'articolo 1907 del Codice Civile).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS IN GENERALE

1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, , sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'art. 2 Esclusioni, anche se determinati con colpa grave del Contraente/ Assicurato, e determinati con dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

2. Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nelle singole sezioni, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, guerra civile, rivoluzione, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) crollo e collasso strutturale, eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti, franamenti, valanghe, slavine e frane;
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- e) deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; brina, stillicidio, animali e vegetali in genere;
- f) furto, rapina, infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari;
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
- g) perdite di mercato;
- h) danni indiretti di qualsiasi natura;
- i) inquinamento e/o contaminazione ambientale.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento o da mancata o non corretta manutenzione;
- k) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- l) lavori di costruzione, modifica, demolizione trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari;
- m) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti ed impianti;
- n) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità";
- o) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
- p) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- q) trasporto e/o trasferimento dei Beni al di fuori del perimetro aziendale;

- r) reazioni termiche; mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione;
- s) guasti accidentali e/o di funzionamento di macchinari; sono tuttavia compresi i danni causati da o conseguenti a dispersione di liquidi nonché quelli derivanti da guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi;
- t) guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra;
- u) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
- v) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, al momento della stipulazione della Polizza;
- w) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei Beni;
- x) furti avvenuti in luoghi rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

La presente polizza non copre inoltre:

- y) tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza; in quest'ultimo caso si intendono coperti esclusivamente i relativi costi di ricostruzione e rifacimento entro il limite di indennizzo previsto per "Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico e simili enti" ;
- z) i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

3. Beni esclusi

- a) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- b) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al PRA e loro accessori ad eccezione dei veicoli rimossi e sequestrati di cui alle Definizioni riportate in apertura del presente contratto;
- c) macchinari posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici (salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione);
- d) limitatamente alla sezione furto, si intendono esclusi i beni in rame e quelli posti all'aperto.
- e) quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a € 35.000;
- f) il valore del terreno;
- g) beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi
- h) linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.

4. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

5. Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 9 (nove) giorni lavorativi da quando l'Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa fare dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro e non alterare lo stato dei luoghi o dei Beni e, fino al termine delle operazioni peritali, senza che ciò attribuisca al Contraente/Assicurato alcun diritto all'Indennizzo;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

6. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

7. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da perito da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta convenuto che l'ammontare degli onorari rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali applicabili.

8. Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 5 "Obblighi in caso di sinistro";

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'Art. 9 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 7 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

9. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (valore a nuovo)

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per il PATRIMONIO IMMOBILIARE – Fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il PATRIMONIO MOBILIARE – Contenuto – salvo quanto previsto ai successivi punti 6), 7), 8) : il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
2. agli effetti dell'art. 1907 C.C. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 5) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui la Contraente o l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite

e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa;

5. se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà complessivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati in stato di attività.
6. per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: Il loro valore nominale.
7. per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;
8. per i danni alle opere d'arte:
 - a) in caso di danno parziale, le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - b) in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
9. Titoli di credito: per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
 - a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
10. Automezzi rimossi e sequestrati: **in caso di danno totale** l'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo aveva al momento del sinistro; **in caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate dedotto il degrado d'uso fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. I danni parziali o totali sono indennizzati avuto riguardo al valore commerciale degli automezzi, così come rilevato dal bollettino EUROTAX GIALLO (Ed. Sanguinetti), nell'ultima pubblicazione antecedente la data del sinistro. In assenza di rilevazione sul bollettino EUROTAX, si farà riferimento al valore attribuito all'automezzo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini di mercato.
11. Volumi facenti parte di enciclopedie, raccolte, collane, collezioni e simili: si determina il prezzo proporzionale dei volumi distrutti o danneggiati, con la esclusione dell'indennizzo del valore complessivo dell'opera parzialmente danneggiata; si procede all'indennizzo del valore complessivo dell'opera danneggiata, nel caso in cui non fosse possibile né alla Società né al Contraente reperire

in commercio i volumi distrutti o danneggiati, separatamente dal resto dell'opera completa, entro il termine di due anni dalla data del sinistro.

10. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

11. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Trascorso tale termine, la Società, salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali sull'importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo summenzionato di trenta giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 5.2 "Esclusioni".

12. Conservazione tracce e residui del sinistro

A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che:

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

13. Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'oggetto dell'assicurazione e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.

14. Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

L'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

15. Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

16. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) altri Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, società controllate dall'Ente Contraente o collegate all'Ente Contraente;
- c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
- d) soggetti terzi conduttori o sub conduttori degli immobili;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

17. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno:

- € 50.000 per la Sezione Incendio;
- € 50.000 per la Sezione Furto;
- € 5.000 per la Sezione Elettronica.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Detto anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000 qualunque sia l'ammontare stimato del danno derivante dal Sinistro.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

18. Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, quanto disposto per il pagamento dell'indennizzo sarà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione dell'anticipo indennizzi.

19. Denuncia circostanziata dei sinistri

Si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

20. Beni in leasing

Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

21. Infiammabili

L'Ente Contraente dichiara l'impiego e/o l'esistenza di infiammabili all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata e dichiarata in polizza.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI OPERANTI PER LA SEZIONE INCENDIO

La Società assicura, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi di seguito elencati e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti nel limite delle somme indicate nel capitolo “Limiti di indennizzo” causati ovvero riferiti a:

1. Incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio;
2. Caduta aeromobili, satelliti artificiali;
3. Urto veicoli stradali;
4. Danni consequenziali;
5. Acqua condotta;
6. Spese ricerca, riparazione, rotture;
7. Fenomeno elettrico;
8. Spese demolizione e sgombero; spese rimozione, trasporto e ricollocamento;
9. Oneri di urbanizzazione, ordinanza di Autorità;
10. Onorari periti;
11. Onorari architetti, ingegneri, consulenti;
12. Eventi atmosferici;
13. Neve, ghiaccio, gelo;
14. Eventi socio-politici;
15. Terrorismo e/o sabotaggio organizzato: resta comunque inteso che la Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di recesso la Società rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario;
16. Perdita pigioni;
17. Inondazioni, alluvioni, allagamenti;
18. Terremoto;
19. Danni a fabbricati aperti;
20. Grandine (su fragili);
21. Dispersione liquidi;
22. Sovraccarico neve;

23. Merci in refrigerazione;
24. Rimpiazzo combustibile;
25. Valori e preziosi: relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi;
26. Disegni, modelli e simili: Relativamente ai danni a disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici, e la loro ricostruzione. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite. Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro;
27. Nuovi insediamenti: si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti - ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa e per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne comunicazione tempestiva alla Società. Tale garanzia opera per insediamenti il cui valore non superi l'ammontare di € 10.000.000;
28. Contenuto presso terzi: relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate; la presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro;
29. Spese extra: La Società, a parziale deroga dell'Art. 5.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché ragionevolmente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - le lavorazioni presso terzi;
 - la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
 - La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
- La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

GARANZIE DI RESPONSABILITÀ

1. Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2. Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli articoli 1588, 1589, 1611 del codice civile risarcisce secondo le norme di legge i danni materiali ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

3. Rischio dei locatari

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore dei fabbricati oppure dei locali risponde, secondo le condizioni tutte di polizza e nei limiti della somma assicurata, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI OPERANTI PER LA SEZIONE FURTO

La Società assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate nel capitolo “Limiti di Risarcimento”, l’indennizzo dei danni materiali e diretti, in conseguenza della perdita o danneggiamento dei beni assicurati (contenuto e valori) causati o riferiti agli eventi assicurati in polizza.

1. Rischi assicurati

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

1. perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nelle ubicazioni dell'Assicurato e/o presso terzi causati da furto, comunque perpetrati, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; sono compresi:
 - il furto commesso con destrezza;
 - la misteriosa sparizione;
 - il furto commesso da dipendenti;
 - furto/rapina presso terzi, esposizioni, fiere, mostre;
 - furto e rapina beni all’aperto;
 - furto e rapina con automezzi ricoverati;
2. distruzione o danneggiamento nelle ubicazioni ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Sono, in ogni caso, esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

2. Mezzi di chiusura dei locali

L'Assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i Beni si trovano, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

- I. sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica;
- II. sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate sul muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, spioncini, feritoie purché impediscano l'introduzione nei locali assicurati.

Qualora il furto venga commesso in luoghi sprovvisti delle misure di protezione/sicurezza di cui sopra, la Società rimborserà all'Assicurato l'85% della somma indennizzabile, restando il rimanente 15% a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

3. Valori, preziosi, portavalori

Relativamente ai "Valori - Preziosi", sono indennizzabili i danni:

- 1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
- 2) in occasione di:
 - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

È ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

4. Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

5. Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno liquidabile in base alla presente Sezione sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

6. Recupero dei beni rubati

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società la somma ricevuta a titolo di Indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato conserverà la proprietà dei Beni a condizione che restituisca alla Società la somma da quest'ultima pagata a titolo di Indennizzo. Alternativamente l'Assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli. Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di denuncia del Sinistro, la Società sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai Beni in conseguenza del Sinistro.

7. Riduzione delle somme assicurate/reintegrazione dei limiti di indennizzo/massimali

In caso di sinistro i limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta inteso che i limiti di indennizzo/massimali si intenderanno automaticamente reintegrati subordinatamente alla condizione del pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa successivamente alla liquidazione del danno. Qualora, a seguito di un sinistro la Società esercitasse il diritto di recedere dal Contratto di Assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI OPERANTI PER LA SEZIONE ELETTRONICA

La Società assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate nel capitolo “Limiti di risarcimento”, l’indennizzo dei danni materiali e diretti ad apparecchiature elettroniche, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale assicurato in polizza e non espressamente escluso.

1. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- b) causati da dolo del Contraente/Assicurato e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri.
- c) A tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in polizza;
- e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 1. controlli di funzionalità;
 2. manutenzione preventiva;
 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne;

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

In caso di danno a fonti di luce (emesse con qualsiasi lunghezza d’onda), ai tubi ed alle valvole elettroniche, l’indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

Inoltre, se in conseguenza di danno risarcibile a termini della presente clausola ad elaboratori di processo, di comando, di controllo e regolazione del macchinario, si verifichi una rottura e/o un guasto meccanico di altre parti del macchinario stesso, detti guasti conseguenti si intendono esclusi dalla copertura prestata dalla presente polizza.

2. Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Ente Contraente, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, fermo restando le esclusioni di cui all’Art. 1.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi, compreso il lavoro straordinario, e festivo del personale;
- c) prestazioni di servizi da terzi;
- d) adattamento dei programmi e di apparecchiature ed addestramento del proprio personale (entrambi resi necessari per la prosecuzione della attività con impianti nuovi acquistati);
- e) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto, danneggiato o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio appartenente ai beni assicurati;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima prevista in assicurazione.

La Società risponde per singolo sinistro fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i danni di maggiori costi conseguenti a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne è venuto a conoscenza.

3. Supporti di dati

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, per il riacquisto dei supporti di dati, distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente assicurazione, fermo restando le esclusioni di cui all'Art. 1.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro la Società indennizza i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società non indennizza:

- i danni ai programmi;
- i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni danno di supporti di dati conseguente a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne venga a conoscenza.

4. Impiego mobile

I macchinari, le attrezzature ed i materiali elettronici ad impiego mobile, ivi compresi quelli stabilmente allestiti su veicoli in uso e/o proprietà al Contraente, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto in luogo diverso dalla/e

ubicazione/i indicate in polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i danni di furto o rapina od i guasti avvenuti in occasione del trasporto.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

5. Programmi standard in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione, la ricostruzione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni della presente assicurazione, fermo restando le esclusioni dell'Art. 1. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.

Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro rappresenta il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i danni ai programmi conseguenti a precedente denuncia di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, non appena ne è venuto a conoscenza.

6. Conducenti esterni

La Società indennizza i danni materiali diretti ai conducenti esterni collegati alle cose assicurate e indennizza i relativi costi di ricerca del danno, fermo restando le esclusioni di cui all'Art. 1.

Sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conducenti assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conducenti esterni assicurati.

7. Spese per rimozione e sgombero

La Società rimborsa al Contraente le spese effettivamente sostenute e documentate a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento presso il più vicino luogo di scarico autorizzato dei residui del sinistro, relativamente ai beni danneggiati. La Società rimborsa altresì le spese per la rimozione temporanea, la ricollocazione ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

8. Onorari dei periti

La Società rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione per gli onorari del perito di parte nominato dall'Ente contraente. La Società rimborsa altresì la quota parte relativa al terzo perito collegiale.

9. Traslochi

A parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 1 lettera d), la Società indennizza i danni materiali diretti alle cose assicurate verificatisi durante le attività di trasloco, comprese le relative operazioni di carico e scarico,

di trasporto, compreso quello a mano, avvenute esclusivamente per trasferimento dei beni nell'ambito dei locali assicurati.

La garanzia è operante a condizione che l'attività di trasloco sia effettuata da persone alle dirette dipendenze dell'Ente Contraente e con l'utilizzo di veicoli di proprietà del medesimo.

10. Determinazione del danno

La determinazione del danno sarà eseguita secondo le disposizioni che seguono.

Nel caso di **danno suscettibile di riparazione**:

- a) si stima l'importo totale dei costi di riparazione necessari per ripristinare i Beni danneggiati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro;
- b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo massimo pagabile dalla Compagnia ai sensi della presente Sezione sarà pari alla differenza tra a) e b).

Nel caso di **danno non suscettibile di riparazione**:

- a) si stima il costo di sostituzione dei Beni con altri nuovi equivalenti, ivi compresi i costi di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
- b) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'indennizzo massimo pagabile dalla Compagnia ai sensi della presente Sezione sarà pari alla differenza tra a) e b).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando i costi di riparazione sono pari o superiori al valore che il Bene aveva al momento del Sinistro.

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei Beni o alla loro sostituzione con altri uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono esclusi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi da quelli abituali e comunque i costi di trasporto e dogana sopportati o da sopportare al di fuori del territorio dello Stato Italiano.

11. Riparazione immediata

L'Ente Contraente ha facoltà di provvedere in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini della presente assicurazione, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, a condizione che la Società sia in grado di esaminare successivamente le parti danneggiate e/o sostituite presso le sedi dell'Ente Contraente o presso le sedi delle Ditte costruttrici o delle Ditte che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione.

12. Tubi speciali e valvole elettroniche

Per i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche, si stabilisce che in caso di sinistro l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante da parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI OPERANTI PER LA SEZIONE GUASTI MACCHINE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Cuneo ha installato ed è proprietaria del seguente macchinario (bene assicurato):

ascensore panoramico costituito da una vettura a scorrimento su rotaia movimentata da un impianto bilanciato a contrappeso trainato da un argano

quanto sopra premesso:

1. La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti accidentali al bene assicurato durante il periodo di validità della presente polizza. I guasti possono avvenire mentre il bene è in funzione o è fermo, ovvero quando è smontato, rimosso, rimontato per la sua pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.
2. Sono esclusi i danni:
 - causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
 - per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
 - a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
 - a sistemi ed apparecchiature elettroniche, salvo che si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo, regolazione del macchinario;
 - dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche;

La Società

Il Contraente

APPENDICE n. 1**INCENDIO ED ALTRI EVENTI DEI BENI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI****CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:**

Premesso che:

- l'Ente contraente è proprietario di edifici che rientrano nella tipologia di edifici che presentano interesse storico-artistico e che per tali beni immobili si richiama la disciplina di cui al D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Ente contraente intende assicurare gli edifici secondo criteri di protezione e salvaguardia dei medesimi;

quanto sopra premesso, le Parti stabiliscono che l'assicurazione della presente Appendice n. 1 è prestata a favore degli edifici suddetti, secondo i seguenti criteri e condizioni di assicurazione:

1. La Società assicura gli edifici indicati nel successivo elenco richiamando le **condizioni e i limiti di indennizzo e le franchigie operanti per la Sezione Incendio**;
2. L'Ente contraente ha provveduto ad assegnare ad ogni singolo edificio un **valore convenzionale di massimo risarcimento** (somma assicurata) per sinistro. Il valore assegnato in polizza corrisponde ad una valutazione effettuata dagli Uffici comunali competenti.
3. Il valore di cui al precedente paragrafo 2 non è considerato come "stima accettata" (art. 1908 codice civile). In caso di sinistro, si procederà alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della "regola proporzionale" di cui all'art. 1907 del codice civile, qualunque sia il valore effettivo degli edifici assicurati.
4. A titolo esemplificativo e non limitativo, i danni possono riguardare, oltre l'edificio, anche: affreschi; dipinti di pareti, soffitti e pavimenti; bassorilievi; ornamenti murari; monumenti; mosaici; boiserie; soluzioni architettoniche di particolare pregio; inoltre, i danni possono consistere anche nelle spese sostenute dall'Ente contraente per artigiani, restauratori ed altre figure professionali.
5. In caso di evento dannoso riferito ad un edificio assicurato, la Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della somma assicurata riferita al singolo edificio danneggiato, le spese effettivamente sostenute e documentate per:
 - **in caso di danno parziale o danneggiamento:** la riparazione, il ripristino di carattere funzionale, il restauro delle parti dell'edificio danneggiato;
 - **in caso di distruzione o perdita totale:** la ricostruzione totale dell'edificio, anche se avvenuta con modalità e tecniche costruttive differenti rispetto alla situazione preesistente, a condizione che tale nuova ricostruzione sia stata autorizzata dai competenti organi del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali competente per territorio;
 - l'allestimento delle opere previsionali di emergenza e sicurezza dei cantieri, compresi i costi di montaggio e smontaggio, comprese le spese di acquisto e noleggio di tali impianti, nei limiti di 100.000,00 € per sinistro;

La Società riconosce inoltre, nei limiti della somma assicurata e riferita al singolo edificio danneggiato, una somma forfettaria a favore dell'Ente contraente, quale indennizzo derivante dal danno patrimoniale subito per la distruzione totale dell'edificio ed a condizione che lo stesso non venga ricostruito. Tale indennizzo è riconosciuto di importo non superiore al 15% del valore assegnato all'edificio.

6. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito all'indennizzo per la perdita economica subita dall'Ente Contraente per la distruzione

totale dell'edificio, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere dei competenti organi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, competente per territorio, a cui verrà attribuito formale incarico di perito comune.

7. L'Ente Contraente dichiara che i beni immobili indicati nella presente Appendice n. 1 sono soggetti alla disciplina di cui al D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni; per tali ragioni, il premio di assicurazione dovuto alla Società è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53

ELENCO DEGLI EDIFICI AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICO

EDIFICIO		VALORE ASSEGNATO in €
1	Palazzo Comunale	18.000.000
2	Conservatoria del Teatro	1.000.000
3	Palazzo Conte dei Morri	3.000.000
4	Palazzo San Giovanni	12.000.000
5	Palazzo del Tribunale	13.000.000
6	Torre Civica – Via Roma	2.000.000
7	Santuario della Madonna degli Angeli e convento	5.000.000
8	Palazzo Audifreddi	5.500.000
9	Civico Teatro Toselli	12.500.000
10	Palazzetto Civico – Conservatorio	6.000.000
11	Chiesa Santa Chiara	2.000.000
12	Chiesa S. Annunziata	1.000.000
13	Chiesa S. Francesco e chiostro – Museo Civico	8.000.000
14	Chiostro e porticato al piano terreno della Casa di riposo Mater Amabilis – Viale degli Angeli	800.000
15	Campanile ex chiesa – Frazione San Rocco	130.000
16	Cimitero urbano – chiesa e porticato	250.000
17	Fabbricato Casa Samone	5.000.000
18	Fabbricato ex mattatoio	3.000.000
19	Cascina Vecchia – San Rocco Castagnaretta	1.000.000
20	Palazzo della Chiesa – Via Cacciatori delle Alpi	2.400.000
21	Scuola Elementare Corso Soleri/Via Carlo Emanuele III	13.000.000
22	Università Palazzo ex Mater Amabilis via Ferraris Di Celle/Corso Kennedy	10.000.000
23	Scuola Media 1 – Via Barbaroux	5.000.000
24	Faro Stazione – Piazzale Libertà	1.000.000
25	Fabbricato ex Ospedale S. Croce Via S. Maria/Corso Kennedy	15.000.000
26	Ex frigo militare, via 7 Assedi	500.000
VALORE TOTALE		146.080.000

somma assicurata	tasso per mille	premio imponibile annuo
€ 146.080.000		

La Società

Il Contraente

